

ALLEGATO 1:

"Lodo Malacrida" del 12.06.1612 - copia

Esente da bollo a sensi della prima
parte dell'art. 40 della legge 1
Giugno 1927 N. 1786.

COPIA

Negli istrumenti del fu Francesco Malacrida già notaio di Car-
pano, esistenti nell'archivio Notarile di Sondrio
trovasi il seguente:-
Il 12 Giugno 1612
Vertendo lite e tra la comunità di Dubino ed il
Signor Orazio figlio di Paride di S. Dedele di Dubino
per sé ed in nome dei suoi consorti ed Agostino Del
Bizio e suoi consorti di Cino - in causa dell'in-
vestitura fatta a quei di Cino e loro antecessori
per il predetto Signor Orazio ¹¹⁰² ~~che~~ gli anteces-
sori di questi e dei consorti - nominativamente delle
pezze prative e del loro bosco giacenti nel luogo della
Piazza e di Tossigio e del diritto di pascolare e
boscheggiare nei sopradetti luoghi perché si preten-
deva di poter pascolare e far pascolare a loro libito e a
tanto colle capre, quanto anche colle vacche, ed anche
di fare legne e foglie per tutti i detti luoghi e
senza alcuna contraddizione dei suddetti di Dubino,
che avversariamente detti di Dubino opponevano che
nessun diritto vi era nei suddetti di Cino, e che
adessi non compete di pascolare come sopra se non
sopra 32 pertiche, come appare dal processo altra
volta fatto tra i suddetti di Dubino e detti di Cino,
avanti al luogotenente De Parravicino, allora arbitro

eletto tra le due parti, come consta dal tenore degli

arbitramenti fatti a favore dei suddetti di Dubino

rogati da Bartolomeo della Donna dei Parravicini

di Carpano, Notaio nel 30 Ottobre 1598-

Poiché per la detta lite di nuovo le parti ebbero

a compromettere a mezzo dei Sigg. G.B. Parravicini

e Francesco Malcrida come a rogito del Notaio Tom-

Bardino di S. Fedele di Dubino del 12 Gennaio 1612.

Visti i documenti, sentiti le parti, sentito anche

Giacomo Taschetti di Cino, invocato il nome di

Cristo

pronanziano

che detti da Dubino abbiano ad investire a livello

detti da Cino, senza pregiudizio però delle loro ra-

gioni sopra le suddette pertiche 32, della ragione

di poter oltre le suddette pertiche 32, pascolare e

far pascolare sino in fondo delli prati della piazz-

za in su con le capre pagando ogni anno per ogni

capra soldi 6 imperiali e con le vacche dal sentie-

ro della piazzetta in su pagando per ogni bestia

soldi 16 imperiali, ovvero bazzi tri dal sentiero di

S. Graziano in su consentendolo però il sopradetto

Comune circa a questo capitale per ogni bestia bovina

Parimenti che detti di Cino possano fare legna secca

J. Gambini

emanando quella anche legna verde per bruciare per
loro uso di quel luogo solamente, ma che fuor di detto
luogo ^{non} se ne possano portar via

Parimenti che per uso di fabbricare in detto luogo pos-
sano usare legna verde secondo il bisogno loro, avvisan-
done però prima quelli di Dubino se vogliono mandare
qualcuno a vedere tagliare e che detti da Cino non

possano tagliar legna verde per uso di fabbrica, e

come sopra, avanti che avvisino detti di Dubino e detti

da Dubino avvisati che saranno, sieno tenuti di andare o

mandare e non andando e non mandando possono poi

detti da Cino tagliar di detta legna quanto li sarà

bisogno senz'altro

Riservati sempre la tassa ed il termine di avvisare detti/

da Dubino sia per un mese avanti et avvisati saranno,

abbiano termine un mese di andare e di mandare

Parimenti che non possano far foglie né portarne via,

né portare via legna fuor di quel luogo

Parimenti che detti da Cino debbano alle calende d'Apri-

le notificare il numero di ciascuna bestia

Parimenti che detti di Cino non possano pascolare con

bestie daltri fuorché se le troverano a Marzo a tempo

da qualcheduno, pagando però tanto e tanto come sopra

Parimenti che detti da Dubino possano far prati e campi

a loro beneplacito nel luogo chiamato la zocca delli Felighi

A

e che sieno salvi da quelli di Cino cingellando però
 detti da Dubino detti ~~negli~~ lochi d'intorno-
 Parimenti che detti da Dubino possano appaciar tutte
 =a quelle persone che a loro parere senza impedimento né
 =contraddizione alcuna di quelli della piazza-
 Perimenti che detti da Dubino possano boschezare et
 pascolar ovvero far boschezar et pascolare ovvero
 a loro beneplacito tanto nelli lochi delle 32 pertiche
 tanto nelli lochi come sopra si livellarono, riservata
 o sperò libtre mesi sopra le 32 pertiche di Giugno, Lu-

*due lotti di
 Dubino e parimenti
 fu un' altra parimente
 per 3 mesi*

gli ed Agosto, qualibtre mesi sieno riservati a quelli
 di Cino a nome d' ~~dei~~ suoi patroni-
 Parimenti che siano similmente salvi a quelli di Dubino
 li parati fuori del suddetto perticamente per li detti
 tre mesi Giugno; Luglio ed Agosto-
 Parimenti che se qualche massaro ha abbandonato detto
 luogo della Piazza ovvero abbandonerà, ché il patrono
 possa sostituirne altri massari purché non accresca il
 numero delli massari più di quello che erano altre
 volte, con patto che detti massari sostituiti stiano alli
 patti soprascritti-

- Estratto dalla copia autentica per uso d'Ufficio -

Milano

IL COMMISSARIO

Fracassi

